SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 132° — Numero 203

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | **Roma - Venerdì, 30 agosto 1991** | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 54

Ministero della sanità

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1991.

Approvazione del nomenclatore-tariffario delle protesi dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa, revisionato ai sensi della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

91A3516

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 55:

Ettore Zanon, società per azioni, in Schio: Obbligazioni sorteggiate il 10 luglio 1991.

Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, ente di diritto pubblico, in Roma: Obbligazioni sorteggiate l'8 agosto 1991.

S.A.L.V.A.S. - Studio attrezzature lavorazioni vari articoli sportivi, società per azioni, in Castelnuovo Scrivia: Obbligazioni sorteggiate il 31 luglio 1991.

Banco di Napoli: Obbligazioni opere pubbliche sorteggiate il 26 luglio 1991.

Banco di Santo Spirito, gruppo Cassa di risparmio di Roma, credito fondiario:

Obbligazioni fondiarie a tasso fisso sorteggiate il 30 luglio 1991.

Obbligazioni opere pubbliche sorteggiate il 30 luglio 1991.

Cartelle fondiarie sorteggiate il 7 agosto 1991.

Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta, ente morale, in Torino:

Cartelle fondiarie ed obbligazioni sorteggiate il 1° agosto 1991.

Obbligazioni fondiarie sorteggiate il 31 luglio 1991.

Istituto di credito fondiario delle Marche, Umbria, Abruzzo e Molise, ente morale, in Ancona:

Cartelle fondiarie sorteggiate il 1° agosto 1991 (estrazione n. 60).

Obbligazioni «OO.PP.» sorteggiate il 1° agosto 1991 (estrazione n. 32).

Obbligazioni «OO.PP.» sorteggiate il 1° agosto 1991 (estrazione n. 30).

Obbligazioni fondiarie sorteggiate il 1° agosto 1991 (estrazione n. 31).

Credito fondiario Trentito-Alto Adige, in Trento:

Obbligazioni fondiarie «16,50%, 13,50%, 12%, 11%, 10%» sorteggiate nel mese di luglio 1991.

Obbligazioni fondiarie «17,50%, 17,30%, 16,50%» sorteggiate nel mese di luglio 1991.

Obbligazioni opere pubbliche sorteggiate nel mese di luglio 1991.

Cartelle fondiarie sorteggiate nel mese di agosto 1991.

Obbligazioni opere pubbliche sorteggiate nel mese di agosto 1991.

Istituto di credito fondiario delle Venezie, in Verona: Obbligazioni fondiarie ed opere pubbliche sorteggiate il 30 luglio 1991; cartelle fondiarie, agrarie ed obbligazioni opere pubbliche sorteggiate il 1° agosto 1991.

Istituto di credito fondiario della Liguria, ente morale, in Genova: Cartelle fondiarie ed obbligazioni opere pubbliche sorteggiate il 6 agosto 1991.

Istituto nazionale di credito edilizio, società per azioni, in Roma:

Titoli «serie cartelle» sorteggiati il 9 agosto 1991.

Titoli sorteggiati il 31 luglio 1991.

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 14 agosto 1991, n. 281.

Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Principi generali

1. Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.

Art. 2.

Trattamento dei cani e di altri animali di affezione

1. Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione delle nascite viene effettuato, tenuto conto del progresso scientifico, presso i servizi veterinari delle unità sanitarie locali. I proprietari o i detentori possono ricorrere a proprie spese agli ambulatori veterinari autorizzati delle società cinofile, delle società protettrici degli animali e di privati.

2. I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere soppressi.

3. I cani catturati o comunque provenienti dalle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere destinati alla sperimentazione.

4. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti al proprietario o al detentore.

5. I cani vaganti non tatuati catturati, nonché i cani ospitati presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, devono essere tatuati; se non reclamati entro il termine di sessanta giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili.

6. I cani ricoverati nelle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità.

7. È vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà.

8. I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.

9. I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.

10. Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa con le unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.

11. Gli enti e le associazioni protezioniste possono gestire le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari dell'unità sanitaria locale.

12. Le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4 possono tenere in custodia a pagamento cani di proprietà e garantiscono il servizio di pronto soccorso.

Art. 3.

Competenze delle regioni

1. Le regioni disciplinano con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istituzione dell'anagrafe canina presso i comuni o le unità sanitarie locali, nonché le modalità per l'iscrizione a tale anagrafe e per il rilascio al proprietario o al detentore della sigla di riconoscimento del cane, da imprimersi mediante tatuaggio indolore.

2. Le regioni provvedono a determinare, con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per il risanamento dei canili comunali e la costruzione dei rifugi per i cani. Tali strutture devono garantire buone condizioni di vita per i cani e il rispetto delle norme igienico-sanitarie e sono sottoposte al controllo sanitario dei servizi veterinari delle unità sanitarie locali. La legge regionale determina altresì i criteri e le modalità per il riparto tra i comuni dei contributi per la realizzazione degli interventi di loro competenza.

3. Le regioni adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni animaliste, protezioniste e venatorie, che operano in ambito regionale, un programma di prevenzione del randagismo.

4. Il programma di cui al comma 3 prevede interventi riguardanti:

a) iniziative di informazione da svolgere anche in ambito scolastico al fine di conseguire un corretto rapporto di rispetto della vita animale e la difesa del suo *habitat*;

b) corsi di aggiornamento o formazione per il personale delle regioni, degli enti locali e delle unità sanitarie locali addetto ai servizi di cui alla presente legge nonché per le guardie zoofile volontarie che collaborano con le unità sanitarie locali e con gli enti locali.

5. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico le regioni indennizzano gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti, accertate dal servizio veterinario dell'unità sanitaria locale.

6. Per la realizzazione degli interventi di competenza regionale, le regioni possono destinare una somma non superiore al 25 per cento dei fondi assegnati alla regione dal decreto ministeriale di cui all'articolo 8, comma 2. La rimanente somma è assegnata dalla regione agli enti locali a titolo di contributo per la realizzazione degli interventi di loro competenza.

7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi contenuti nella presente legge e adottano un programma regionale per la prevenzione del randagismo, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.

Art. 4.

Competenze dei comuni

1. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi dei contributi destinati a tale finalità dalla regione.

2. I servizi comunali e i servizi veterinari delle unità sanitarie locali si attengono, nel trattamento degli animali, alle disposizioni di cui all'articolo 2.

Art. 5.

Sanzioni

1. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire unmilione.

2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centocinquantamila.

3. Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo 3, omette di sottoporlo al tatuaggio, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centomila.

4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquemilioni a lire diecimilioni.

5. L'ammenda comminata per la contravvenzione di cui al primo comma dell'articolo 727 del codice penale è elevata nel minimo a lire cinquecentomila e nel massimo a lire tremilioni.

6. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 confluiscono nel fondo per l'attuazione della presente legge previsto dall'articolo 8.

Art. 6.

Imposte

1. Tutti i possessori di cani sono tenuti al pagamento di un'imposta comunale annuale di lire venticinquemila.

2. L'acquisto di un cane già assoggettato all'imposta non dà luogo a nuove imposizioni.

3. Sono esenti dall'imposta:

a) i cani esclusivamente adibiti alla guida dei ciechi e alla custodia degli edifici rurali e del gregge;

b) i cani appartenenti ad individui di passaggio nel comune, la cui permanenza non si protragga oltre i due mesi o che paghino già l'imposta in altri comuni;

c) i cani lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario all'allattamento e non mai superiore ai due mesi;

d) i cani adibiti ai servizi dell'Esercito ed a quelli di pubblica sicurezza;

e) i cani ricoverati in strutture gestite da enti o associazioni protezioniste senza fini di lucro;

f) i cani appartenenti a categorie sociali eventualmente individuate dai comuni.

Art. 7.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogati gli articoli 130, 131, 132, 133, 134 e 135 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e ogni disposizione incompatibile o in contrasto con la presente legge.

Art. 8.

Istituzione del fondo per l'attuazione della legge

1. A partire dall'esercizio finanziario 1991 è istituito presso il Ministero della sanità un fondo per l'attuazione della presente legge, la cui dotazione è determinata in lire 1 miliardo per il 1991 e in lire 2 miliardi a decorrere dal 1992.

2. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, ripartisce annualmente tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le disponibilità del fondo di cui al comma 1. I criteri per la ripartizione sono determinati con decreto del Ministro della sanità adottato di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 9.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire 1 miliardo per il 1991, lire 2 miliardi per il 1992 e lire 2 miliardi per il 1993, si fa fronte mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991 all'uopo utilizzando l'accantonamento «Prevenzione del randagismo».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 agosto 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 2:

— Gli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. n. 320/1954, sono così formulati:

«Art. 86. — I cani ed i gatti che hanno morsicato persone o animali, ogni qualvolta sia possibile catturarli, devono essere isolati e tenuti in osservazione per dieci giorni nei canili comunali. L'osservazione a domicilio può essere autorizzata su richiesta del possessore soltanto se non risultano circostanze epizoologicamente rilevanti ed in tale caso l'interessato deve dichiarare di assumersi la responsabilità della custodia dell'animale e l'onere per la vigilanza da parte del veterinario comunale.

Alla predetta osservazione ed all'isolamento devono essere sottoposti i cani ed i gatti che, pure non avendo morsicato, presentano manifestazioni riferibili all'infezione rabica, nonché in sede opportuna, gli altri mammiferi che presentano analoghe manifestazioni. Ai fini della diagnosi anche questi animali non devono essere uccisi se il loro mantenimento in vita può essere assicurato senza pericolo.

Durante il predetto periodo di osservazione gli animali non devono essere sottoposti a trattamenti immunizzanti.

Nei casi di ràbbia conclamata il sindaco ordina l'immediato abbattimento degli animali.

Qualora, durante il periodo di osservazione, l'animale muoia o venga ucciso prima che il veterinario abbia potuto formulare la diagnosi, si procede agli accertamenti diagnostici di laboratorio.

È vietato lo scuoiamento degli animali morti per rabbia, i quali devono essere distrutti ai sensi dell'art. 10, lettera *e)*, del presente regolamento.

Il luogo dove è stato isolato l'animale deve essere disinfettato».

«Art. 87. — I cani ed i gatti morsicati da altro animale riconosciuto rabico o fuggito o rimasto ignoto devono, di regola, essere subito soppressi con provvedimento del sindaco sempreché non debbano prima sottostare al periodo di osservazione di dieci giorni per avere, a loro volta, morsicato persone o animali.

Tuttavia su richiesta del possessore, l'animale, anziché essere abbattuto, può essere mantenuto sotto sequestro, a spese del possessore stesso, nel canile municipale o in altro locale stabilito dall'autorità comunale dove non possa nuocere, per un periodo di mesi sei sotto vigilanza sanitaria.

Allo stesso periodo di osservazione devono sottostare i cani ed i gatti contaminati o sospetti di essere stati contaminati da altro animale riconosciuto rabido.

I cani ed i gatti morsicati da animali sospetti di rabbia sono sottoposti a sequestro per soli dieci giorni se durante questo periodo l'animale morsicatore si è mantenuto sano.

Nel caso che l'animale venga sottoposto a vaccinazione antirabbica post-contagio da iniziarsi non oltre cinque giorni per ferite alla testa e non oltre sette giorni negli altri casi dal sofferto contagio, il predetto periodo di osservazione può essere ridotto a mesi tre o anche a mesi due se l'animale si trova nel periodo di protezione antirabbica vaccinale pre-contagio.

Durante il periodo del trattamento antirabbico post-contagio l'animale deve essere ricoverato nel canile municipale o presso istituti universitari o zooprifilattici.

I cani ed i gatti morsicati possono essere spostati, con le norme degli articoli 14 e 15 del presente regolamento, durante il periodo di osservazione, soltanto entro sètte giorni dalla sofferta morsicatura.

Qualora durante il periodo di osservazione il cane o il gatto morsicato muoia o venga ucciso, si procede in conformità di quanto previsto dai commi quinto, sesto e settimo del precedente articolo».

«Art. 91. — Nei casi in cui l'infezione rabica assuma preoccupante diffusione il prefetto può ordinare agli agenti adibiti alla cattura dei cani ed agli agenti della forza pubblica di procedere, ove non sia possibile la cattura, all'uccisione dei cani e dei gatti vaganti, ed adottare qualunque altro provvedimento eccezionale atto a estinguere l'infezione».

N.B. — Per opportuna informazione si procede alla pubblicazione dell'art. 6 del citato D.P.R. n. 320/1954:

«Art. 6. — I direttori degli istituti universitari, degli istituti zooprofilattici sperimentali, delle sezioni medico-micrografiche dei laboratori provinciali di igiene e di profilassi e i direttori di qualsiasi laboratorio batteriologico che dagli accertamenti diagnostici di laboratorio rilevano l'esistenza di malattie infettive e diffusive, di cui all'art. 1, devono senza ritardo informare il veterinario provinciale ed il veterinario del comune da cui proviene il materiale esaminato, rimettendo loro copia del reperto».

Nota all'art. 5:

— Si trascrive il testo dell'art. 727 del codice penale, come modificato dal presente articolo:

«Art. 727 *(Maltrattamento di animali)*. — Chiunque incrudelisce verso animali o senza necessità li sottopone a eccessive fatiche o a torture, ovvero li adopera in lavori ai quali non siano adatti per malattia o per età, è punito con l'ammenda da lire cinquecentomila a tre milioni.

Alla stessa pena soggiace chi, anche per solo fine scientifico o didattico, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, sottopone animali vivi a esperimenti tali da destare ribrezzo.

La pena è aumentata se gli animali sono adoperati in giuochi o spettacoli pubblici, i quali importino strazio o sevizie.

Nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, se il colpevole è un conducente di animali, la condanna importa la sospensione dall'esercizio del mestiere, quando si tratta di un contravventore abituale o professionale».

Nota all'art. 8:

— Il testo dell'art. 12 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«Art. 12 *(Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome)*. — 1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con compiti di informazione, consultazione e raccordo, in relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale, esclusi gli indirizzi generali relativi alla politica estera, alla difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia.

2. La Conferenza è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri almeno ogni sei mesi, ed in ogni altra circostanza in cui il Presidente lo ritenga opportuno, tenuto conto anche delle richieste dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presiede la Conferenza, salvo delega al Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è attribuito, ad altro Ministro. La Conferenza è composta dai presidenti delle regioni a statuto speciale e ordinario e dai presidenti delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri invita alle riunioni della Conferenza i Ministri interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nonché rappresentanti di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici.

3. La Conferenza dispone di una segreteria, disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali.

4. Il decreto di cui al comma 3 deve prevedere l'inclusione nel contingente della segreteria di personale delle regioni o delle province autonome, il cui trattamento economico resta a carico delle regioni o delle province di provenienza.

5. La Conferenza viene consultata:

a) sulle linee generali dell'attività normativa che interessa direttamente le regioni e sulla determinazione degli obiettivi di programmazione economica nazionale e della politica finanziaria e di bilancio, salve le ulteriori attribuzioni previste in base al comma 7 del presente articolo;

b) sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni statali di indirizzo e di coordinamento inerenti ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti infraregionali, nonché sugli indirizzi generali relativi alla elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali;

c) sugli altri argomenti per i quali il Presidente del Consiglio dei Ministri ritenga opportuno acquisire il parere della Conferenza.

6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro appositamente delegato, riferisce periodicamente alla commissione parlamentare per le questioni regionali sulle attività della Conferenza.

7. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della commissione parlamentare per le questioni regionali che deve esprimerlo entro sessanta giorni dalla richiesta, norme aventi valore di legge ordinaria intese a provvedere al riordino ed alla eventuale soppressione degli altri organismi a composizione mista Stato-regioni previsti sia da leggi che da provvedimenti amministrativi in modo da trasferire alla Conferenza le attribuzioni delle commissioni, con esclusione di quelle che operano sulla base di competenze tecnico-scientifiche, e rivedere la pronuncia di pareri nelle questioni di carattere generale per le quali debbano anche essere sentite tutte le regioni e province autonome, determinando le modalità per l'acquisizione di tali pareri, per la cui formazione possono votare solo i presidenti delle regioni e delle province autonome».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 60):

Presentato dall'on. FIANDROTTI ed altri il 2 luglio 1987.

Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede referente, il 26 novembre 1987, con pareri delle commissioni I, V, VI e XII.

Assegnato nuovamente alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 13 dicembre 1988, con pareri delle commissioni I, V, VI e XIII.

Assegnato nuovamente alla XII commissione, in sede legislativa, il 9 luglio 1991.

Esaminato dalla XII commissione, in sede legislativa, e approvato il 16 luglio 1991, in un testo unificato con atti numeri 784 (TAGLIABUE ed altri) e 2796 (PROCACCI ed altri).

Senato della Repubblica (atto n. 2928):

Assegnato alla 13ª commissione (Territorio), in sede deliberante, il 24 luglio 1991, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 12ª e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 13ª commissione e approvato il 1° agosto 1991.

91G0324

LEGGE 25 agosto 1991, n. 282.

Riforma dell'ENEA.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative, istituito con la legge 11 agosto 1960, n. 933, e riordinato con le leggi 15 dicembre 1971, n. 1240, e 5 marzo 1982, n. 84, assume la denominazione di «Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA)». In tutte le vigenti disposizioni di legge o di regolamento le parole: «Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA)» sono pertanto sostituite dalle parole: «Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA)».

2. L'ENEA ha personalità giuridica di diritto pubblico e ha sede in Roma. Esso opera secondo le direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per quanto riguarda l'impostazione dei programmi di ricerca e di sviluppo, e il Ministro dell'ambiente, per quanto attiene le attività in campo ambientale.

3. Ai fini della presente legge si intendono per energie alternative quelle ricavate da fonti diverse dagli idrocarburi.

Art. 2.

1. L'ENEA ha competenza nei settori delle nuove tecnologie, dell'energia e dell'ambiente. A tal fine nei settori di competenza:

a) promuove ed effettua attività di studio, ricerca, sviluppo e dimostrazione attinenti ad aspetti tecnologici;

b) promuove, effettua e coordina studi, ricerche e valutazioni sulle conseguenze derivanti dallo sfruttamento e dall'utilizzo delle tecnologie, ivi inclusi gli aspetti economici e sociali, nonché sulla sicurezza degli impianti nucleari e sulla protezione dalle radiazioni ionizzanti;

c) provvede alla definizione e all'attuazione di progetti di trasferimento e diffusione delle conoscenze e dei risultati delle ricerche e della sperimentazione alle amministrazioni pubbliche e agli operatori economici, anche attraverso la prestazione di servizi scientifico-tecnologici e la collaborazione nella realizzazione di prototipi, di componenti e di impianti;

d) collabora sul piano scientifico, tecnico e industriale, nel quadro degli accordi internazionali e sulla base delle direttive impartite dai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e degli affari esteri, sentito il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con gli enti internazionali che operano nei medesimi settori;

e) fissa le prescrizioni, adottate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed esercita i controlli che hanno rilevanza per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro il pericolo delle radiazioni ionizzanti; esercita il controllo sulle materie fissili speciali, sulle materie grezze e minerali, nonché sull'applicazione delle misure di protezione fisica passiva degli impianti nucleari e delle materie nucleari; svolge gli adempimenti derivanti dagli accordi internazionali connessi al regime di salvaguardia da applicare alle materie fissili speciali e alle materie grezze e minerali;

f) promuove e favorisce la preparazione del personale;

g) diffonde e divulga le conoscenze acquisite;

h) fornisce pareri e consulenze ed esegue istruttorie tecniche e controlli per conto delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali. All'ENEA si applica l'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2. L'ENEA, ai fini dell'espletamento dei compiti di cui al presente articolo:

a) conclude accordi di programma con i Ministeri competenti ove sono stabiliti gli obiettivi, i tempi di attuazione, le previsioni di spesa dei progetti e le modalità di finanziamento. Gli accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministero dell'ambiente e con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono conclusi mediante delibera del consiglio di amministrazione sulla base delle proposte avanzate dal dipartimento per l'energia, dal dipartimento per l'ambiente e dal dipartimento per l'innovazione tecnologica;

b) conclude accordi con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e le imprese degli enti locali di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142. Per tali accordi la partecipazione dell'ENEA alle spese non può superare il 70 per cento, ivi comprese le spese per il proprio personale, salvo quanto previsto dall'articolo 4;

c) promuove la costituzione di un consorzio per la diffusione dell'uso razionale dell'energia e delle fonti rinnovabili secondo le modalità di cui all'articolo 4;

d) può affidare, sulla base di appositi contratti, a università, istituti di ricerca e sperimentazione e ad enti e società l'esecuzione di studi, ricerche ed esperienze per l'attuazione di propri programmi;

e) può promuovere la costituzione, previa autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel territorio nazionale e comunitario e negli altri Stati, anche in applicazione del Regolamento CEE n. 2137/85 del Consiglio del 25 luglio 1985, relativo all'istituzione di un gruppo europeo di interesse economico (GEIE), di società o di consorzi industriali che abbiano come fine lo sviluppo industriale delle tecnologie di competenza dell'ente, e parteciparvi, nel quadro dei programmi approvati dal CIPE e previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Al di fuori dei casi di cui al comma 2, lettera *d)*, la partecipazione delle imprese, dei consorzi di imprese, di altri enti pubblici e privati all'attuazione degli accordi di programma, degli accordi con regioni ed enti nonché degli accordi diretti con l'ENEA, deve essere commisurata all'interesse pubblico, all'entità del rischio, al regime di proprietà delle conoscenze e, comunque, non può essere inferiore al 30 per cento.

4. Nel caso di società aventi fini produttivi e commerciali attinenti allo sviluppo delle tecnologie di competenza dell'ente — escluse comunque le attività riservate all'ENEL dalla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni e integrazioni — le quote di partecipazione dell'ENEA in società nazionali debbono essere rappresentate da conferimento di brevetti, conoscenze, attrezzature, impianti o infrastrutture nonché da competenze.

Art. 3.

1. I compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *e)*, sono esercitati in via esclusiva dalla Direzione centrale per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria (DISP), alla quale il presidente ed il consiglio di amministrazione dell'ENEA assicurano, ai sensi dell'articolo 4 della legge 18 marzo 1982, n. 85, l'indipendenza nell'esercizio delle proprie competenze e piena autonomia gestionale ed organizzativa.

2. La DISP può altresì fornire, su richiesta delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici competenti, consulenze e pareri ed effettuare analisi e controlli in materia di sicurezza di attività industriali a rischio e del loro impatto ambientale, anche mediante convenzioni e accordi di programma nonché in applicazione dell'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

3. Il direttore della DISP:

a) partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione con funzione consultiva e con facoltà di iniziativa e di proposta per le materie di interesse della DISP;

b) predispone gli atti da sottoporre alla deliberazione del consiglio di amministrazione relativi alle materie di competenza della DISP;

c) in occasione dell'approvazione da parte del CIPE del programma triennale dell'ENEA di cui all'articolo 5 e dei relativi aggiornamenti predispone una relazione sull'attività svolta nel corrispondente periodo dalla DISP, che è allegata alla relazione di cui all'articolo 5, comma 4;

d) esercita i compiti di cui all'articolo 13, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, per le materie di competenza della DISP.

4. Il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo della DISP costituiscono apposite sezioni dei corrispondenti bilanci e rendiconti dell'ENEA.

5. Nell'ambito degli stanziamenti destinati all'ENEA di cui all'articolo 5, sono determinati i mezzi finanziari da assegnare alla DISP per l'esercizio dei propri compiti.

6. La conclusione delle convenzioni e degli accordi di programma di cui al comma 2 è deliberata dal consiglio di amministrazione, su proposta della DISP.

7. La relazione annuale di cui all'articolo 4, secondo comma, numero 2, della legge 18 marzo 1982, n. 85, è trasmessa dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai Presidenti dei due rami del Parlamento che la trasmettono alle competenti commissioni parlamentari.

Art. 4.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ENEA promuove la costituzione di un consorzio per la diffusione dell'uso razionale dell'energia e delle fonti rinnovabili, al quale possono partecipare anche le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; la partecipazione dell'ENEA è di maggioranza.

2. Lo statuto del consorzio è approvato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro trenta giorni dalla trasmissione da parte dell'ENEA, nel testo convenuto tra i consorziati.

3. Il consorzio si avvale, attraverso una apposita convenzione, di personale dell'ENEA.

4. Il consorzio opera, per le iniziative in materia di energia elettrica, d'intesa con l'ENEL e, per gli aspetti territoriali di competenza, con le imprese elettriche degli enti locali e ha compiti di promozione, indirizzo, programmazione e coordinamento delle attività svolte dai consorziati in materia di:

a) supporto tecnico-scientifico per l'erogazione dei servizi necessari all'espletamento delle azioni relative all'uso razionale dell'energia e alla diffusione delle fonti rinnovabili, demandate da apposite leggi alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ivi incluse le metodologie a supporto della programmazione energetica regionale;

b) interventi dimostrativi di uso razionale dell'energia e di impiego delle fonti rinnovabili, anche in associazione con altri enti e imprese;

c) attivazione della domanda potenziale diffusa di risparmio energetico da raccordare con le caratteristiche dell'offerta;

d) attività di raccolta, elaborazione e diffusione delle informazioni, nonché di formazione e assistenza tecnica agli utenti.

5. Per lo svolgimento delle attività in materia di diffusione dell'uso razionale dell'energia e di promozione delle applicazioni delle fonti rinnovabili, il consorzio si avvale delle strutture tecniche dell'ENEA, tra le quali un'apposita unità, articolata in una struttura centrale e in sedi territoriali dislocate in ogni regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, costituita da personale già nell'organico dell'ENEA. Un apposito capitolo della relazione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *d)*, è dedicato all'attività del consorzio, alle attività della suddetta unità e ai risultati dell'accordo di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui all'articolo 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

6. Il consiglio di amministrazione dell'ENEA con la delibera di approvazione del bilancio di previsione determina entità e modalità della partecipazione dell'ente al finanziamento delle attività del consorzio di cui al comma 4. A dette attività è dedicato un apposito capitolo del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo.

7. Restano fermi i compiti attribuiti all'ENEA dalla legge 9 gennaio 1991, n. 9, e dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10.

Art. 5.

1. L'ENEA opera sulla base di un programma triennale aggiornabile annualmente per scorrimento e di piani annuali di attuazione del programma stesso, deliberati dal consiglio di amministrazione. Il programma triennale, corredato dalle indicazioni finanziarie per l'intero periodo, è trasmesso al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sottopone il programma di cui al comma 1 all'esame di un comitato interministeriale composto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministro dell'ambiente, dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dal Ministro del tesoro e dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, e lo presenta, entro trenta giorni dalla trasmissione del programma stesso da parte dell'ENEA, al CIPE per l'approvazione.

3. Il comitato di cui al comma 2 ha altresì il compito di approvare il piano annuale di attuazione del programma di cui al comma 1, comprendente anche gli accordi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a)*.

4. Entro i novanta giorni successivi all'approvazione da parte del CIPE del programma triennale e degli eventuali aggiornamenti annuali, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato li trasmette al Parlamento, insieme a una dettagliata relazione illustrativa dei medesimi e dei risultati conseguiti nel triennio precedente.

5. L'ENEA provvede ai compiti di cui all'articolo 2 con i mezzi finanziari derivanti dal proprio patrimonio, dal contributo finanziario dello Stato, dal contributo di enti e di privati e da ogni altro provento derivante dalle sue attività.

6. Il contributo dello Stato per le attività dell'ENEA relativamente agli esercizi 1991, 1992 e 1993 è assegnato nella misura rispettivamente di lire 500, 600 e 600 miliardi, dei quali lire 45 miliardi annui destinati alle spese dirette della DISP. A decorrere dal 1994, agli oneri relativi alle spese di gestione e di funzionamento dell'ENEA si provvede annualmente con legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362. Al finanziamento dei programmi di ricerca, a decorrere dal medesimo anno 1994, si provvede con successivi provvedimenti legislativi.

7. Entro il mese di ottobre di ciascun anno il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato riferisce al Parlamento in ordine allo stato di realizzazione del programma triennale e degli eventuali aggiornamenti.

Art. 6.

1. Sono organi dell'ENEA:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il collegio dei revisori.

Art. 7.

1. Il presidente dell'ENEA è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Ministro

dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dura in carica cinque anni e può essere confermato solo per un secondo quinquennio.

2. La carica di presidente dell'ENEA è incompatibile con la qualità di amministratore o dipendente di enti pubblici economici o di componente degli organi di amministrazione di società commerciali.

3. Il presidente dell'ENEA decade dalla carica qualora entro sessanta giorni dalla comunicazione della nomina non sia cessata la situazione di incompatibilità.

4. Il dipendente dello Stato o di enti pubblici non economici che sia nominato presidente dell'ENEA viene collocato in aspettativa.

Art. 8.

1. Il presidente dell'ENEA:

a) ha la rappresentanza legale dell'ente;

b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;

c) sovrintende all'andamento generale dell'ente;

d) presenta al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo e redige, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sull'attività svolta dall'ente nell'anno precedente, che viene sottoposta al consiglio di amministrazione per l'approvazione.

Art. 9.

1. Il consiglio di amministrazione dell'ENEA formula gli indirizzi per la gestione dell'ente ed esercita il controllo sulla loro attuazione e, in particolare:

a) delibera i regolamenti dell'ente;

b) cura l'attuazione delle direttive del CIPE e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e in base ad esse delibera i programmi triennali di attività dell'ente e le eventuali revisioni annuali nonché i piani annuali di attuazione;

c) delibera gli accordi e i relativi progetti operativi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere *a)* e *b)*, e all'articolo 3, comma 2;

d) delibera il bilancio di previsione due mesi prima dell'inizio di ciascun esercizio, le eventuali note di variazione e il rendiconto consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, corredato dalla relazione illustrativa dei risultati conseguiti e dello stato di avanzamento delle attività;

e) delibera l'organizzazione interna dell'ente, in relazione ai settori di competenza di cui all'articolo 2, comma 1, e in coerenza con l'articolazione degli obiettivi programmatici approvati dal CIPE, nonché l'attribuzione delle risorse umane, materiali e finanziarie ai dipartimenti per l'energia, per l'ambiente e per l'innovazione tecnologica, alle altre strutture organizzative dell'ente e al consorzio di cui all'articolo 4 per quanto di competenza;

f) delibera sugli impegni di spesa non delegati ad altri organi e uffici;

g) delibera gli indirizzi e l'attribuzione delle deleghe al presidente, al direttore generale, al direttore della DISP e ai responsabili dei dipartimenti e delle altre strutture organizzative dell'ente per gli affari contemplati all'articolo 2, comma 2, lettera *d)*, in materia di assunzione del personale, nell'ambito delle determinazioni assunte dal consiglio stesso circa l'entità delle assunzioni, ripartite per categorie, nonché in materia di organizzazione a livello operativo dell'ente, nel quadro delle direttive generali impartite dal consiglio di amministrazione; in materia di assunzione di impegni di spesa, indizione e aggiudicazione di gare, stipulazione di contratti ed emissione di ordinativi di fornitura; in materia di affidamento di particolari compiti di studio, di consulenza e di ricerca di carattere tecnico-scientifico, economico e giuridico a collaboratori esterni aventi speciali qualificazioni;

h) delibera in ordine ai regolamenti e ai contratti concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale;

i) delibera le nomine dei dirigenti su proposta del direttore generale.

2. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da nove membri aventi, nei settori dell'energia, dell'ambiente, delle nuove tecnologie o dell'economia industriale, comprovata competenza tecnica e scientifica e comprovata esperienza nazionale o internazionale, di cui quattro designati rispettivamente dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dal Ministro dell'ambiente, dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome.

3. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e durano in carica cinque anni. Il consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno il vice presidente per la durata del quinquennio. Il vice presidente, oltre a svolgere i compiti delegatigli dal presidente, lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

4. La carica di consigliere d'amministrazione è incompatibile con la qualità di dipendente dell'ente.

5. Trascorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge senza che siano intervenute le designazioni di cui al comma 2, i componenti del consiglio di amministrazione sono comunque nominati con la procedura di cui al comma 3.

6. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno cinque componenti del consiglio stesso.

7. Le deleghe di cui al comma 1, lettera *g)*, sono attuate tramite le strutture cui è demandata la gestione dell'ente.

8. Le delibere del consiglio non sono soggette all'approvazione dell'autorità di vigilanza ad eccezione dei casi specificatamente indicati dalla presente legge.

9. Sono sottoposte al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'approvazione le delibere di cui al comma 1, lettera *d)* e, per le procedure di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 11 luglio 1988, n. 266, le delibere di cui al comma 1, lettera *h)*. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro del tesoro, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e il Ministro dell'ambiente, entro sessanta giorni dalla data di ricezione delle delibere di cui al comma 1, lettera *d)*, le approva o le restituisce con motivati rilievi per il riesame in consiglio di amministrazione. Trascorso il termine di sessanta giorni le delibere non restituite diventano esecutive.

10. Il consiglio delibera a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità dei voti prevale il voto del presidente. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza dei due terzi dei componenti, compreso il presidente o chi ne fa le veci.

11. Sulla predisposizione dei programmi dell'ENEA e degli aggiornamenti dei medesimi programmi, il consiglio di amministrazione deve acquisire il parere di un comitato tecnico-scientifico, formato da otto membri di elevata qualificazione tecnico-scientifica internazionale, nominati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base di terne di nominativi proposte rispettivamente dalle università con modalità fissate dal Consiglio universitario nazionale (CUN), dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dall'Istituto nazionale di fisica nucleare e dall'Accademia nazionale dei lincei. Il comitato tecnico-scientifico dura in carica per il periodo corrispondente alla durata in carica del consiglio di amministrazione.

12. Prima della deliberazione dei programmi triennali il consiglio di amministrazione deve sentire il parere degli organismi rappresentativi dei lavoratori sugli indirizzi finanziari e organizzativi per l'attuazione dei programmi medesimi. Deve altresì sentire il parere degli stessi organismi sulla formazione o modificazione del regolamento interno.

Art. 10.

1. Il collegio dei revisori:

a) provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili ed effettua le verifiche di cassa;

b) redige una relazione sul rendiconto consuntivo, riferisce periodicamente al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

c) può assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione.

2. Il collegio esercita la sua funzione anche durante il periodo di gestione commissariale di cui all'articolo 16.

3. I componenti del collegio sono nominati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il collegio dura in carica cinque anni ed è composto da tre membri effettivi e tre supplenti, di cui un revisore effettivo, con funzioni di presidente, e un revisore supplente designati dal Ministro del tesoro.

Art. 11.

1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro del tesoro, sono fissati gli emolumenti dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori.

Art. 12.

1. Il direttore generale è nominato, su designazione del consiglio di amministrazione, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il licenziamento o la revoca della nomina o la sospensione dall'incarico sono disposti con decreto del Ministro stesso.

2. Il trattamento economico del direttore generale è stabilito dal consiglio di amministrazione.

Art. 13.

1. Il direttore generale:

a) partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione con funzione consultiva e con facoltà di iniziativa e proposta;

b) cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;

c) predispone lo schema del bilancio preventivo e del conto consuntivo da sottoporre al consiglio d'amministrazione;

d) sovrintende all'attività dell'ente e ne è responsabile nei confronti del consiglio d'amministrazione;

e) esercita ogni altro compito inerente alla gestione dell'ente che gli sia attribuito dal consiglio di amministrazione e non sia riservato ad altro organo;

f) predispone gli atti da sottoporre alla deliberazione del consiglio di amministrazione, sulla base delle proposte dei dipartimenti per l'energia, per l'ambiente e per l'innovazione tecnologica, e delle altre strutture organizzative dell'ente, per quanto di rispettiva competenza.

2. I compensi eventualmente spettanti al direttore generale o ad altri dipendenti in quanto rivestano cariche esterne in rappresentanza dell'ente sono devoluti al bilancio dell'ENEA.

Art. 14.

1. Il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente dall'ENEA è regolato sulla base di un contratto collettivo di lavoro di durata triennale da stipularsi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e da sottoporre ad approvazione ai sensi della legge 11 luglio 1988, n. 266.

2. Alla contrattazione, oltre alle delegazioni dell'ENEA e delle organizzazioni sindacali partecipano osservatori del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del Ministero dell'ambiente, oltre agli altri Ministeri di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 11 luglio 1988, n. 266.

3. Con il rapporto di lavoro alle dipendenze dell'ENEA è incompatibile qualsiasi impiego privato o pubblico e l'esercizio di qualunque professione o industria nonché di qualsiasi attività, anche occasionale, che sia in conflitto con gli interessi e i compiti dell'ente.

4. Il consiglio di amministrazione può collocare fuori ruolo i dipendenti chiamati a ricoprire presso le pubbliche amministrazioni incarichi che rientrano nell'ambito dei compiti istituzionali dell'ente. A tali dipendenti non possono essere attribuiti compensi per il periodo di collocamento fuori ruolo, salvo il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi.

Art. 15.

1. I diritti derivanti dall'invenzione industriale realizzata nello svolgimento del rapporto di lavoro, o, comunque, nella esecuzione di prestazioni a favore dell'ENEA in cui l'attività di studio, di ricerca e di sperimentazione sia prevista come oggetto del rapporto e a tale scopo retribuita, appartengono all'ente, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.

2. Spetta all'inventore un equo premio per la determinazione del quale si tiene conto dell'importanza della invenzione.

Art. 16.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa delibera del Consiglio dei Ministri, il consiglio di amministrazione dell'ente può essere sciolto, in caso di accertate deficienze tali da compromettere il normale funzionamento tecnico-amministrativo dell'ente, oppure di ripetute inosservanze delle direttive del CIPE.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione sono esercitati da un commissario che viene nominato nello stesso decreto di scioglimento degli organi ordinari di amministrazione.

3. Entro sei mesi dalla nomina del commissario devono essere ricostituiti gli organi di cui al comma 2.

Art. 17.

1. Il rendiconto consuntivo dell'ENEA è allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'esercizio successivo a quello nel quale il medesimo è approvato.

Art. 18.

1. Il controllo di legittimità sulla gestione dell'ENEA è esercitato dalla Corte dei conti con le modalità previste dagli articoli 4, 7, 8, 9 e 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Art. 19.

1. I dipendenti dell'ENEA non possono assumere la carica di consigliere di amministrazione, liquidatore e sindaco di società ed enti di qualsiasi natura, salvo che ciò sia ritenuto necessario nell'interesse dell'ENEA, previa delibera del consiglio di amministrazione, soggetta ad approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 20.

1. I dipendenti dell'ENEA possono essere, con il loro consenso, comandati a prestare servizio presso amministrazioni pubbliche, università italiane o straniere, organizzazioni internazionali o comunitarie, centri, istituti o laboratori nazionali, esteri o internazionali, o altri organismi di ricerca o unità di aziende industriali che ne facciano richiesta.

Art. 21.

1. Il consiglio di amministrazione dell'ENEA fissa in via preventiva i criteri di determinazione dei corrispettivi per l'effettuazione di prove, analisi, controlli e certificazioni, richiesti da privati o da soggetti ed enti di diritto pubblico diversi dallo Stato, nonché i criteri per l'addebito degli oneri relativi alle prestazioni di istituto effettuate dall'ente ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

2. Le delibere di cui al comma 1 sono soggette all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 22.

1. L'ENEA è escluso dall'applicazione della legge 20 marzo 1975, n. 70.

2. La gestione patrimoniale e finanziaria dell'ente è disciplinata da un regolamento di contabilità che deve tenere conto della natura specifica dell'ente stesso e che è deliberato dal consiglio di amministrazione. Il regolamento è approvato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro del tesoro.

Art. 23.

1. Sono abrogati l'articolo 16 della legge 11 agosto 1960, n. 933, nonché la legge 15 dicembre 1971, n. 1240, e la legge 5 marzo 1982, n. 84.

2. I regolamenti e gli altri atti normativi emanati in applicazione della legge 5 marzo 1982, n. 84, si applicano, in quanto compatibili, fino all'emanazione dei corrispondenti regolamenti e atti previsti dalla presente legge, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 24.

1. Il comma 8 dell'articolo 20 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, è abrogato.

2. Il comma 6 dell'articolo 24 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, è sostituito dal seguente:

«6. Nei casi di rinuncia dell'ENEL ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 2 maggio 1990, n. 102, il prolungamento della durata della concessione è disposto con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentito l'ENEL, per un periodo massimo di sessanta anni. Nei casi di rinuncia da parte dell'ENEL a norma dell'articolo 2, secondo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 529, il prolungamento della durata delle concessioni idroelettriche è disposto con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentito l'ENEL, sempreché non ostino superiori ragioni di pubblico interesse e per una durata massima nei limiti fissati dalla convenzione di cui all'articolo 3 della suddetta legge».

3. All'articolo 24 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Le imprese non assoggettate a trasferimenti all'ENEL, ai sensi dell'articolo 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, modificato dall'articolo 18 della legge 29 maggio 1982, n. 308, possono esercitare il diritto di prelazione sulle concessioni di piccole derivazioni d'acqua per impianti idroelettrici di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni ed integrazioni».

4. L'articolo 32 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, è sostituito dal seguente:

«Art. 32 (*Canone per le concessioni di derivazioni ad uso idroelettrico*). — *1.* A decorrere dal 1° gennaio 1990, per ogni kilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta, il canone annuo relativo alle utenze di acqua pubblica di cui all'articolo 10, primo comma, lettera *e*), del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692, è fissato in lire 15.744. Con la stessa decorrenza sono abrogate le disposizioni, relative al canone in questione, contenute nell'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito dalla legge 26 giugno 1990, n. 165».

Art. 25.

1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato il regolamento che disciplina l'organizzazione, la gestione, l'amministrazione e la contabilità del comitato tecnico per l'energia elettrica da fonti rinnovabili ed assimilate, istituito con deliberazione n. 15 del 12 luglio 1989 del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP).

2. Sono poste a carico del bilancio dell'ENEA le spese per il funzionamento del comitato di cui al comma 1

Art. 26.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5 pari a lire 500 miliardi per il 1991, lire 600 miliardi per il 1992 e lire 600 miliardi per il 1993 si fa fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti ai fini del bilancio triennale 1991-1993 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando quanto a lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 l'accantonamento «Piano finanziamento ENEA» e quanto a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, l'accantonamento «ENEA - Progetti sulle fonti rinnovabili e il risparmio energetico».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 agosto 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BODRATO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— La legge n. 933/1960 reca: «Istituzione del Comitato nazionale per l'energia nucleare».

— La legge n. 1240/1971, abrogata dall'art. 23 della presente legge, concerneva: «Norme relative alla ristrutturazione del Comitato nazionale per l'energia nucleare (CNEN)».

— La legge n. 84/1982, abrogata dall'art. 23 della presente legge, recava: «Modificazioni ed integrazioni alla legge 15 dicembre 1971, n. 1240, concernente la ristrutturazione del Comitato nazionale per l'energia nucleare».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 107 del D.P.R. n. 616/1977, in materia di trasferimento e di delega di funzioni statali alle regioni a statuto ordinario, è il seguente:

«Art. 107 (*Organi tecnici dello Stato*). — Le regioni possono avvalersi, nell'esercizio delle funzioni amministrative proprie o delegate, degli uffici o organi tecnici anche consultivi dello Stato.

Possono essere chiamati a far parte degli organi consultivi delle regioni, secondo le norme regionali che ne disciplinano la composizione, funzionari designati dagli uffici o organi, di cui al comma precedente, ad essi appartenenti.
Le regioni possono avvalersi del patrocinio legale e della consulenza dell'Avvocatura dello Stato. Tale disposizione non si applica nei giudizi in cui sono parti l'amministrazione dello Stato e le regioni, eccettuato il caso di litisconsorzio attivo. Nel caso di litisconsorzio passivo, qualora non vi sia conflitto d'interessi tra Stato e regione, quest'ultima può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato».

— La legge n. 142/1990 reca: «Ordinamento delle autonomie locali».

— Il regolamento CEE n. 2137/85 è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L199 del 31 luglio 1985.

— La legge n. 1643/1962 concerne: «Istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche».

Note all'art. 3:

— Si trascrive il testo dell'art. 4 della legge n. 85/1982 (Concessione al Comitato nazionale per l'energia nucleare di un contributo statale di lire 2.890 miliardi per le attività del quinquennio 1980-1984):

«Art. 4. — In attesa dell'istituzione dell'ente che eserciti i compiti di controllo di cui al punto 4) dell'art. 2 della legge 15 dicembre 1971, n. 1240, nonché quelli connessi agli impianti ad alto rischio, da attuarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente ed il consiglio di amministrazione del CNEN garantiscono la indipendenza e l'autonomia della direzione centrale per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria.
A tal fine:
1) il direttore della direzione centrale per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria del CNEN è nominato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentito il Ministro della sanità e riceve le necessarie istruzioni dal consiglio di amministrazione che ne verifica l'attuazione;
2) il direttore della direzione centrale per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria presenta al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato la proria relazione sulla attività svolta».

— Per il testo dell'art. 107 del D.P.R. n. 616/1977 si veda in nota all'art. 2.

Note all'art. 4:

— L'art. 3 della legge n. 10/1991 (Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) è il seguente:

«Art. 3 *(Accordo di programma)*. — 1. Per lo sviluppo di attività aventi le finalità di cui all'art. 1, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a stipulare con l'ENEA un accordo di programma, con validità triennale, ove sono stabiliti gli obiettivi, i tempi di attuazione e le previsioni di spesa dei progetti relativi al programma medesimo per un ammontare complessivo non superiore al 10 per cento degli stanziamenti previsti dalla presente legge».

— La legge n. 9/1991 reca: «Norme per l'attuazione del nuovo piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali».

Nota all'art. 5:

— Il testo dell'art. 11, comma 3, lettera *d)*, della legge n. 468/1978 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio), così come modificato dalla legge n. 362/1988, è il seguente:

«3. La legge finanziaria non può introdurre nuove imposte, tasse e contributi, né può disporre nuove o maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente articolo. Essa contiene:
a)-c) (omissis);
d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria».

Nota all'art. 9:

— Si trascrive il testo dell'art. 1, comma 3, della legge n. 266/1988, riguardante la disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico di attività del personale dipendente, fra gli altri, del Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA): «3. Le delibere che disciplinano lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività del personale dipendente dell'Unioncamere e dell'ENEA sono approvate e rese esecutive con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri vigilanti e di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale».

Nota all'art. 14:

— Per il testo dell'art. 1, comma 3, della legge n. 266/1988 si veda la nota precedente.

Nota all'art. 18:

— Il testo degli articoli 4, 7, 8, 9 e 12 della legge n. 259/1958 (Partecipazione della Corte dei conti al controllo alla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria) è il seguente:

«Art. 4. — Gli enti sottoposti alla disciplina della presente legge debbono far pervenire alla Corte dei conti i conti consuntivi ed i bilanci di esercizio col relativo conto dei profitti e delle perdite corredati dalle relazioni dei rispettivi organi amministrativi e di revisione, non oltre quindici giorni dalla loro approvazione e, in ogni caso, non oltre sei mesi e quindici giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario al quale si riferiscono.
Egualmente sono trasmesse alla Corte dei conti le relazioni degli organi di revisione che vengano presentate in corso di esercizio».

«Art. 7. — Non oltre i sei mesi successivi alla presentazione dei documenti di cui al primo comma dell'art. 4, la Corte dei conti comunica alla Presidenza del Senato della Repubblica e alla Presidenza della Camera dei deputati i documenti stessi e riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria».

«Art. 8. — La Corte dei conti, oltre a riferire annualmente al Parlamento, formula, in qualsiasi altro momento, se accerti irregolarità nella gestione di un ente e, comunque, quando lo ritenga opportuno, i suoi rilievi al Ministro per il tesoro ed al Ministro competente».

«Art. 9. — Ai fini dell'adempimento, da parte della Corte dei conti, dei compiti di cui alla presente legge, è istituita una speciale sezione in seno alla Corte stessa».

«Art. 12. — Il controllo previsto dall'art. 100 della Costituzione sulla gestione finanziaria degli enti pubblici ai quali l'Amministrazione dello Stato o un'azienda autonoma statale contribuisca con apporto al patrimonio in capitale o servizi o beni, ovvero mediante concessione di garanzia finanziaria, è esercitato, anziché nei modi previsti dagli articoli 5 e 6, da un magistrato della Corte dei conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, che assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione».

Note all'art. 21:

— La legge n. 1860/1962 reca: «Impiego pacifico dell'energia nucleare».

— Il D.P.R. n. 185/1964 concerne: «Sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare».

Nota all'art. 22:

— La legge n. 70/1975 reca: «Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente».

Note all'art. 23:

— L'art. 16 della legge n. 933/1960 (per il titolo si veda in nota all'art. 1) era così formulato:

«Art. 16. — Il comitato nazionale per le ricerche nucleari istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 1952 e successivamente modificato col decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 agosto 1956, è soppresso e cessa dalle sue funzioni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

Le società per azioni costituite dal Comitato nazionale per le ricerche nucleari sono messe in liquidazione con decreto del Ministro per l'industria e il commercio.

Con decorrenza dalla stessa data, tutto il patrimonio destinato agli scopi indicati nei due decreti sopra citati nonché nella legge 5 febbraio 1957, n. 19, anche se intestati al Consiglio nazionale delle ricerche, è devoluto al C.N.E.N. il quale subentra di pieno diritto nella titolarità dei relativi beni, diritti e rapporti attivi e passivi.

Il Comitato è autorizzato a provvedere, quando occorre, alla materiale rettifica delle intestazioni di beni, diritti e rapporti in corso con proprie dichiarazioni o comunicazioni agli uffici competenti e ai terzi.

Tutte le operazioni di trasferimento di beni patrimoniali di qualsiasi natura, contemplati dal presente articolo, sono esenti da ogni imposta o tassa».

— Per il titolo delle leggi n. 1240/1971 e n. 84/1982 si veda in nota all'art. 1.

Note all'art. 24:

— Il comma 8 dell'art. 20 della legge n. 9/1991 (per il titolo si veda in nota all'art. 4) era così formulato: «8. Nei casi di rinuncia da parte dell'ENEL a norma dell'art. 2, comma 2, della legge 7 agosto 1982, n. 529, il prolungamento della durata delle concessioni idroelettriche è disposto, su istanza del concessionario con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'ENEL, sempreché non ostino superiori ragioni di pubblico interesse e per una durata massima nei limiti fissati dalla convenzione di cui all'art. 3 della suddetta legge. Tale durata massima si applica anche per le concessioni prolungate a favore delle imprese degli enti locali ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 2 maggio 1990, n. 102».

— Il testo dell'art. 24 della medesima legge n. 9/1991 così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 24 (*Diritto di prelazione sulle concessioni idroelettriche*). — 1. Le imprese non assoggettate a trasferimenti all'ENEL, ai sensi dell'art. 4, numeri 6) e 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, possono esercitare il diritto di prelazione sulle concessioni per le quali l'ENEL abbia manifestato la volontà di non avvalersi della facoltà di subingresso di cui al combinato disposto del terzo comma dell'art. 25 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e del quinto comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, a condizione che abbiano eseguito le variazioni di cui al secondo comma dell'art. 49 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

2. Restano salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano previste dal testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dalle relative norme di attuazione.

3. È abrogato l'art. 17 della legge 29 maggio 1982, n. 308.

4. Nei casi di rinuncia da parte dell'ENEL, ai sensi dell'art. 2, commi primo, secondo e terzo, della legge 7 agosto 1982, n. 529, ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 1, comma primo, della legge stessa, e di conseguente prolungamento delle concessioni, le opere di raccolta, di regolazione e di derivazione, principali ed accessorie, i canali adduttori delle acque, le condotte forzate e di scarico restano in proprietà delle imprese elettriche degli enti locali e delle imprese autoproduttrici di energia elettrica titolari delle relative concessioni di derivazione idroelettrica sino al nuovo termine che sarà assegnato all'utenza.

5. Il secondo comma dell'art. 2 della legge 7 agosto 1982, n. 529, si applica, oltre ai soggetti indicati nel primo comma del medesimo articolo, anche alle imprese autoproduttrici.

6. *Nei casi di rinuncia dell'ENEL ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 2 maggio 1990, n. 102, il prolungamento della durata della concessione è disposto con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentito l'ENEL, per un periodo massimo di sessanta anni. Nei casi di rinuncia da parte dell'ENEL a norma dell'art. 2, secondo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 529, il prolungamento della durata delle concessioni idroelettriche è disposto con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentito l'ENEL sempreché non ostino superiori ragioni di pubblico interesse e per una durata massima nei limiti fissati dalla convenzione di cui all'art. 3 della suddetta legge.*

7. *Le imprese non assoggettate a trasferimenti all'ENEL, ai sensi dell'art. 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, modificato dall'art. 18 della legge 29 maggio 1982, n. 308, possono esercitare il diritto di prelazione sulle concessioni di piccole derivazioni d'acqua per impianti idroelettrici di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni ed integrazioni».*

Note all'art. 25:

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per le materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

— La delibera CIP n. 15/1989 concernente: «Energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, da cogenerazione e da altre fonti assimilate; cessioni all'ENEL ed incentivazione della nuova produzione» è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 167 del 19 luglio 1989.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1176):

Presentato dai sen. BERLINGUER e GIANOTTI il 1° agosto 1988.

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede referente, il 26 ottobre 1988, con parere della commissione 13ª.

Esaminato dalla 10ª commissione, in sede referente, il 21 giugno 1990.

Assegnato nuovamente alla 10ª commissione, in sede deliberante, il 3 luglio 1990.

Esaminato dalla 10ª commissione, in sede deliberante, il 25 luglio 1990, 1° agosto 1990, 26 settembre 1990, 3, 10, 11, 30, 31 ottobre 1990 e approvato il 14 novembre 1990, in un testo unificato con atti n. 1521 (GIANOTTI ed altri), n. 1705 (d.d.l. d'iniziativa del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato BATTAGLIA) e n. 1803-*bis* (stralcio degli articoli da 1 a 5 di un d.d.l. d'iniziativa del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato BATTAGLIA).

Camera dei deputati (atto n. 5290):

Assegnato alla X commissione (Attività produttive), in sede legislativa, il 19 dicembre 1990, con pareri delle commissioni I, II, V, VII e XI.

Esaminato dalla X commissione il 23, 24 gennaio 1991; 13 febbraio 1991; 8, 14, 16, 22 maggio 1991; 11, 12, 18, 25 giugno 1991 e approvato, con modificazioni, il 18 luglio 1991.

Senato della Repubblica (atto n. 1176-1521-1705-1803*bis/B*):

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede deliberante, il 23 luglio 1991, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª, 12ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 10ª commissione il 25, 30, 31 luglio 1991 e approvato il 1° agosto 1991.

91G0326

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 22 marzo 1991.

Servizio di acquisto e vendita di valute (cambiavalute) presso alcuni uffici postali espressamente autorizzati.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la convenzione postale universale stipulata ad Amburgo il 27 luglio 1984 resa esecutiva in Italia con il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1987, n. 196;

Vista la nota n. 47827 del 1° marzo 1991, con la quale la Banca d'Italia autorizza l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a svolgere il servizio di cambiavalute presso 379 uffici postali;

Considerata l'opportunità di pervenire ad una omogeneizzazione dei servizi internazionali di bancoposta in ambito CEPT;

Considerato che il flusso di valuta in entrata può essere convenientemente utilizzato per il regolamento delle contabilità relative al servizio dei vaglia internazionali rispetto al quale il servizio di cambiavalute può considerarsi accessorio e complementare;

Attesa la necessità di regolamentare il regime tariffario del servizio in questione;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono abilitati a svolgere il servizio di acquisto e vendita di valute (cambiavalute) gli uffici postali espressamente autorizzati.

Le valute ammesse a negoziazione ed il limite massimo di valore delle operazioni sono indicati nella annessa tabella firmata dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 2.

Le operazioni di cambiavalute d'importo superiore a L. 10.000 sono assoggettate ad un diritto fisso di L. 1.000.

Art. 3.

I cambi postali di acquisto sono stabiliti sulla base del cambio medio ufficiale diminuito di uno scarto massimo dell'1,50% per le valute del sistema monetario europeo (S.M.E.) e del 2% per le restanti valute.

I cambi postali di vendita sono stabiliti sulla base del cambio medio ufficiale aumentato degli scarti massimi di cui al comma precedente.

Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 1991

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

Il Ministro del tesoro
CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1991
Registro n. 27 Poste, foglio n. 1

TABELLA

SERVIZIO DI CAMBIAVALUTE

1.1. Valute ammesse a negoziazione:

	Denominazione	Sigla	Taglio massimo ammesso delle banconote
	—	—	—
1)	Scellino austriaco	ATS	1.000
2)	Franco belga	BEF	5.000
3)	Franco francese	FRF	500
4)	Marco tedesco	DEM	500
5)	Yen giapponese	JPY	10.000
6)	Sterlina inglese	GBP	50
7)	Fiorino olandese	NLG	250
8)	Peseta spagnola	ESP	10.000
9)	Dollaro U.S.A.	USD	100
10)	Franco svizzero	CHF	500

1.2. Il limite massimo di valore delle operazioni è fissato in L. 2.400.000.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

91A3864

DECRETO 20 giugno 1991.

Determinazione del diritto di commissione dovuto dal correntista postale.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 124 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 131 del regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni (servizi di bancoposta), approvato con decreto del Presidente

della Repubblica 1° giugno 1989, n. 256, con il quale sono state stabilite le modalità di attuazione del menzionato art. 124;

Riconosciuta la necessità di dare esecuzione alla predetta disciplina, fissando l'ammontare dell'importo dovuto dal correntista per ciascuna commissione di pagamento;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Il diritto di commissione dovuto dal correntista per l'esecuzione d'ufficio del trasferimento dal proprio conto corrente a quello del creditore di somme per il pagamento di premi assicurativi, di canoni di utenza di servizi pubblici, di imposte e tasse, nonché di somme dal medesimo dovute, con carattere di periodicità, ad amministrazioni statali o ad enti pubblici è fissato in lire mille annue per ciascuna commissione richiesta.

Per periodi inferiori a mesi sei il compenso è ridotto a lire cinquecento.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 1991

Il Ministro: VIZZINI

Registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1991
Registro n. 27 Poste, foglio n. 2

91A3C65

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 27 luglio 1991.

Variazione alla configurazione territoriale degli ambiti distrettuali della città di Torino.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 7 della legge 30 luglio 1973, n. 477;

Visto l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416;

Visto il decreto ministeriale del 3 marzo 1976 di suddivisione del territorio della regione Piemonte in distretti scolastici;

Visto il decreto ministeriale del 9 novembre 1976 comprendente le variazioni alla ripartizione del territorio della regione Piemonte prevista dal decreto ministeriale del 3 marzo 1976, e la parte di quest'ultimo decreto che rimane immutata;

Visto l'art. 11 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 1 della legge regionale 11 febbraio 1985, n. 9 di modifica degli ambiti territoriali delle unità socio-sanitarie locali del comune di Torino;

Esaminata la deliberazione n. 79-4635 dell'11 marzo 1991 del consiglio regionale del Piemonte, avente ad oggetto: «Proposta al Ministro della pubblica istruzione di variazione degli ambiti distrettuali in relazione alle unità sanitarie locali della città di Torino»;

Esaminati i pareri allegati alla deliberazione sopra menzionata ed espressi dagli enti locali interessati e dagli organi dell'amministrazione scolastica periferica operanti nel territorio della regione Piemonte;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la citata proposta della regione Piemonte, volta a far conincidere i confini territoriali dei distretti scolastici compresi nel comune di Torino con quelli delle unità socio-sanitarie locali operanti nell'ambito di detto comune;

Decreta:

Il decreto ministeriale 9 novembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 22 luglio 1977, è modificato, limitatamente alla città di Torino, nel modo seguente:

distretto n. 1, con sede a Torino e comprendente i quartieri Centro, Crocette, S. Secondo, S. Teresina, del comune di Torino;

distretto n. 2, con sede a Torino e comprendente i quartieri S. Salvario, Valentino, Cavoretto e Borgo Po, del comune di Torino;

distretto n. 3, con sede a Torino e comprendente i quartieri Nizza, Millefonti, Lingotto e Mercati Generali, del comune di Torino;

distretto n. 4, con sede a Torino e comprendente il quartiere di Mirafiori Sud, del comune di Torino;

distretto n. 5, con sede a Torino e comprendente i quartieri S. Rita e Mirafiori Nord, del comune di Torino;

distretto n. 6, con sede a Torino e comprendente i quartieri S. Paolo, Censita, Cit. Turin e Pozzo Strada, del comune di Torino;

distretto n. 7, con sede a Torino e comprendente i quartieri S. Donato, Campidoglio e Parella, del comune di Torino;

distretto n. 8, con sede a Torino e comprendente i quartieri Lucento, Vallette, Madonna di Campagna, Lanzo e Borgo Vittoria, del comune di Torino;

distretto n. 9, con sede a Torino e comprendente i quartieri Barriera di Milano, Rebaudengo, Falchera, Villaretto e Regio Parco, del comune di Torino;

distretto n. 10, con sede a Torino e comprendente i quartieri Valdocco, Aurora, Rossini, Vanchiglia, Vanchiglietta e Madonna del Pilone, del comune di Torino.

Roma, 27 luglio 1991

p. *Il Ministro:* MELILLO

91A3347

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 163

Corso dei cambi del 22 agosto 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1303,050	1303,050	1303 —	1303,050	1303,050	1303,050	1303,040	1303,050	1303,050	1303.050
E.C.U.	1534,400	1534,400	1540 —	1534,400	1534,400	1534,400	1534,300	1534,400	1534,400	1534.400
Marco tedesco	747,750	747,750	747 —	747,750	747,750	747,750	747,700	747.750	747,750	747,750
Franco francese	220,110	220,110	220,500	220,110	220,110	220,110	220,100	220,110	220,110	220,110
Lira sterlina	2191,900	2191,900	2192 —	2191,900	2191,900	2191,900	2192,500	2191,900	2191,900	2191,900
Fiorino olandese	663,620	663,620	663,500	663,620	663,620	663,620	663,650	663.620	663,620	663,620
Franco belga	36,325	36,325	36,280	36,325	36,325	36,325	36,329	36,325	36.325	36,320
Peseta spagnola	11,988	11.988	12,030	11,988	11,988	11,988	11,985	11,988	11,988	11,980
Corona danese	193,740	193,740	193,500	193,740	193,740	193,740	193,740	193,740	193,740	193,740
Lira irlandese	2000,200	2000,200	1997 —	2000,200	2000,200	2000,200	2000,500	2000,200	2000,200	—
Dracma greca	6,774	6,774	6,780	6,774	6,774	6,774	6,775	6,774	6,774	—
Escudo portoghese	8,731	8,731	8,700	8,731	8,731	8,731	8,731	8,731	8,731	8,730
Dollaro canadese	1138 —	1138 —	1140 —	1138 —	1138 —	1138 —	1138,200	1138 —	1138 —	1138 —
Yen giapponese	9,529	9,529	9,730	9,529	9,529	9,529	9,530	9,529	9,529	9.520
Franco svizzero	858,010	858,010	859 —	858,010	858,010	858.010	857,900	858,010	858,010	858.01
Scellino austriaco	106,252	106,252	106,100	106,252	106,252	106,252	106,238	106,252	106,252	106.250
Corona norvegese	191,390	191,390	191 —	191,390	191,390	191,390	191,400	191,390	191,390	191.39
Corona svedese	205,940	205,940	205 —	205,940	205,940	205,940	205,910	205,940	205,940	205,94
Marco finlandese	307,250	307,250	307,500	307,250	307,250	307,250	307,200	307,250	307,250	—
Dollaro australiano	1024,250	1024,250	1023 —	1024,250	1024,250	1024,250	1023,300	1024.250	1024.250	1024,250

Media dei titoli del 22 agosto 1991

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	66,550
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	100,900
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,400
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,500
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	85,600
» » » 21- 4-1987/94	85,425
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,025
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100 —
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,050
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,050
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	99,900
» » » 12,50% 19-10-1989/95	99,900
» » » 12,50% 20-11-1989/95	99,850
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100 —
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99,775
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99,700
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	99,575
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	99,500
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	99,425
» » » 12,50% 20-11-1990/96	99,375
» » » 10,25% 1-12-1988/96	97,375
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	99,450
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,950
» » » 10% 18- 4-1987/92	99,325
Certificati di credito del Tesoro 9,50% 19- 5-1987/92	100,675
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	95,750
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97,750
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	94,850
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	113,250
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	102 —
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102 —
» » » TR 2,5% 1983/93	94,500
» » » Ind. 1- 9-1984/91	100.050
» » » » 1-10-1984/91	100,075
» » » » 1-11-1984/91	100,100
» » » » 1-12-1984/91	100.200
» » » » 1- 1-1985/92	100.500
» » » » 1- 2-1985/92	100,175
» » » » 18- 4-1986/92	100,550
» » » » 19- 5-1986/92	100.675
» » » » 20- 7-1987/92	100.225
» » » » 19- 8-1987/92	100.575
» » » » 1-11-1987/92	100,175
» » » » 1-12-1987/92	100.225
» » » » 1- 1-1988/93	100 —

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	99,875
» » » »	1- 3-1988/93	100,025
» » » »	1- 4-1988/93	100,100
» » » »	1- 5-1988/93	100,450
» » » »	1- 6-1988/93	100,475
» » » »	18- 6-1986/93	100,100
» » » »	1- 7-1988/93	100,175
» » » »	17- 7-1986/93	99,625
» » » »	1- 8-1988/93	100,275
» » » »	19- 8-1986/93	99,625
» » » »	1- 9-1988/93	100,250
» » » »	18- 9-1986/93	99,275
» » » »	1-10-1988/93	100,325
» » » »	20-10-1986/93	99,325
» » » »	1-11-1988/93	100,500
» » » »	18-11-1987/93	99,625
» » » »	19-12-1986/93	100 —
» » » »	1- 1-1989/94	100,100
» » » »	1- 2-1989/94	100,175
» » » »	1- 3-1989/94	100,225
» » » »	15- 3-1989/94	100,200
» » » »	1- 4-1989/94	100,175
» » » »	1- 9-1989/94	99,725
» » » »	1-10-1987/94	99,275
» » » »	1-11-1989/94	98,825
» » » »	1- 1-1990/95	99,275
» » » »	1- 2-1985/95	100 —
» » » »	1- 3-1985/95	98,775
» » » »	1- 3-1990/95	98,975
» » » »	1- 4-1985/95	98,800
» » » »	1- 5-1985/95	98,650
» » » »	1- 5-1990/95	98,250
» » » »	1- 6-1985/95	98,675
» » » »	1- 7-1985/95	99,025
» » » »	1- 7-1990/95	99,075
» » » »	1- 8-1985/95	98,975
» » » »	1- 9-1985/95	98,600
» » » »	1- 9-1990/95	98,800
» » » »	1-10-1985/95	98,625
» » » »	1-10-1990/95	99,025
» » » »	1-11-1985/95	99,100
» » » »	1-11-1990/95	99,225
» » » »	1-12-1985/95	99,175
» » » »	1-12-1990/95	99,350
» » » »	1- 1-1986/96	99,175
» » » »	1- 1-1986/96 II	99,575
» » » »	1- 1-1991/96	99,125
» » » »	1- 2-1986/96	99,125
» » » »	1- 2-1991/96	99,125
» » » »	1- 3-1986/96	99,275
» » » »	1- 4-1986/96	99,700
» » » »	1- 5-1986/96	99,450
» » » »	1- 6-1986/96	99,525
» » » »	1- 7-1986/96	98,825
» » » »	1- 8-1986/96	98,750
» » » »	1- 9-1986/96	98,600
» » » »	1-10-1986/96	97,350
» » » »	1-11-1986/96	97,325
» » » »	1-12-1986/96	97,550
» » » »	1- 1-1987/97	97,575
» » » »	1- 2-1987/97	97,650
» » » »	18- 2-1987/97	97,550
» » » »	1- 3-1987/97	98,175
» » » »	1- 4-1987/97	98,150
» » » »	1- 5-1987/97	98,200
» » » »	1- 6-1987/97	98 —
» » » »	1- 7-1987/97	98,050
» » » »	1- 8-1987/97	98,250
» » » »	1- 9-1987/97	98,125

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	11,50%	1-11-1991	99,650
» » »	11,50%	21-12-1991	99,875
» » »	9,25%	1- 1-1992	99,200
» » »	9,25%	1- 2-1992	99,025
» » »	11,00%	1- 2-1992	99,325
» » »	9,15%	1- 3-1992	99,925
» » »	12,50%	17- 3-1992	100 –
» » »	9,15%	1- 4-1992	98,675
» » »	11,00%	1- 4-1992	99,050
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,925
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	99,925
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,950
» » »	9,15%	1- 5-1992	98,450
» » »	11,00%	1- 5-1992	98,925
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,925
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,950
» » »	9,15%	1- 6-1992	99,650
» » »	10,50%	1- 7-1992	99,825
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,550
» » »	11,50%	1- 8-1992	99,375
» » »	12,50%	1- 9-1992	100,125
» » »	12,50%	1-10-1992	100,125
» » »	12,50%	1- 2-1993	100,225
» » »	12,50%	1- 7-1993	99,850
» » »	12,50%	1- 8-1993	99,750
» » »	12,50%	1- 9-1993	99,575
» » »	12,50%	1-10-1993	99,525
» » »	12,50%	1-11-1993	99,500
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	99,325
» » »	12,50%	17-11-1993	99,375
» » »	12,50%	1-12-1993	99,250
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	99,325
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	99,400
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	99,475
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	99,075
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	99 —
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	98,900
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	99 —
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	99,025
» » »	12,50%	1-11-1990/94	98,875
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	98,175
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	97,800
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	97,500
» » »	12,50%	1-11-1990/97	97,350
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	97,425

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	21- 9-1987/91	8,75%	99,625
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	99,625
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	98,375
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	97,950
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100,650
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,800
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	100,225
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	99,750
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	97 —
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	96,550
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	96,300
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	96,550
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	95,525
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	95,600
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	98,300
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	96,275
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	98,200
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	98,375
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	100,300
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	100,050
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	98,825
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	100,475
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	101,250
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	105,050
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	98,900
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	105,500

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

91M22081

N. 164

Corso dei cambi del 23 agosto 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1296,650	1296,650	1296,25	1296,650	1296,650	1296,650	1296,490	1296,650	1296.650	1296,650
E.C.U.	1534,500	1534,500	1537 —	1534,500	1534,500	1534,500	1534,690	1534,500	1534.500	1534,500
Marco tedesco	747,670	747,670	747,750	747,670	747,670	747,670	747,700	747,670	747.670	747,670
Franco francese	220.030	220,030	220,500	220,030	220,030	220,030	220,020	220,030	220,030	220.030
Lira sterlina	2190,100	2190,100	2192 —	2190,100	2190,100	2190,100	2190.750	2190,100	2190.100	2190,10
Fiorino olandese	663,630	663.630	664 —	663,630	663,630	663,630	663,630	663.630	663,630	663,630
Franco belga	36,335	36,335	36,30	36,335	36,335	36,335	36,335	36,335	36.335	36,330
Peseta spagnola	11,986	11,986	12,01	11,986	11,986	11,986	11,986	11,986	11,986	11,980
Corona danese	193,740	193,740	193,50	193,740	193,740	193,740	193,740	193,740	193,740	193,740
Lira irlandese	2000 -	2000 —	1999 —	2000 —	2000 —	2000 —	2000 —	2000 —	2000 —	—
Dracma greca	6.768	6,768	6.780	6,768	6,768	6,768	6,768	6,768	6.768	—
Escudo portoghese	8,275	8,275	8,700	8,275	8,275	8,275	8.727	8.275	8.275	8,720
Dollaro canadese	1133,050	1133,050	11,330	1133,050	1133,050	1133,050	1133,050	1133,050	1133,050	1133.050
Yen giapponese	9,486	9,486	9,500	9,486	9,486	9,486	9,486	9,486	9.486	9,480
Franco svizzero	854,900	854,900	854 —	854,900	854,900	854,900	854,900	854.900	854,900	854,900
Scellino austriaco	106.266	106,266	106,20	106,266	106,266	106,266	106,266	106.266	106,266	106,260
Corona norvegese	191,400	191,400	191,50	191,400	191,400	191,400	191,400	191,400	191,400	191,400
Corona svedese	205,850	205,850	206 —	205,850	205,850	205,850	205,850	205,850	205.850	205,850
Marco finlandese	307,250	307,250	307,500	307,250	307,250	307,250	307,250	307,250	307,250	- -
Dollaro australiano	1018,400	1018,400	1020 —	1018,400	1018,400	1018,400	1018,400	1018,400	1018.400	1018.400

Media dei titoli del 23 agosto 1991

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	66,500
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	100,900
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,400
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,500
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	85,625
» » » 21- 4-1987/94	85,425
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,075
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,025
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	99,975
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,050
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	99,950
» » » 12,50% 19-10-1989/95	99,975
» » » 12,50% 20-11-1989/95	99,975
» » » 12,50% 18-12-1989/95	99,975
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99,800
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99,750
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	99,650
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	99,675
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	99,550
» » » 12.50% 20-11-1990/96	99,475
» » » 10,25% 1-12-1988/96	97,375
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	99,550
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,875
» » » 10% 18- 4-1987/92	99,325
Certificati di credito del Tesoro 9,50% 19- 5-1987/92	—
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	95,750
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97,750
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	94.850
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	113,250
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	102 —
» » » 13.95% 1- 1-1990/94 II	102 —
» » » TR 2,5% 1983/93	94,500
» » » Ind. 1- 9-1984/91	100 —
» » » » 1-10-1984/91	100,050
» » » » 1-11-1984/91	100,175
» » » » 1-12-1984/91	100,175
» » » » 1- 1-1985/92	100,075
» » » » 1- 2-1985/92	100,150
» » » » 18- 4-1986/92	100,625
» » » » 19- 5-1986/92	100,625
» » » » 20- 7-1987/92	100,225
» » » » 19- 8-1987/92	100,550
» » » » 1-11-1987/92	100,175
» » » » 1-12-1987/92	100.225
» » » » 1- 1-1988/93	100 —

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	99,875
» » » »	1- 3-1988/93	100 —
» » » »	1- 4-1988/93	100,100
» » » »	1- 5-1988/93	100,425
» » » »	1- 6-1988/93	100,475
» » » »	18- 6-1986/93	100,100
» » » »	1- 7-1988/93	100,275
» » » »	17- 7-1986/93	99,625
» » » »	1- 8-1988/93	100,250
» » » »	19- 8-1986/93	99,625
» » » »	1- 9-1988/93	100,225
» » » »	18- 9-1986/93	99,175
» » » »	1-10-1988/93	100,325
» » » »	20-10-1986/93	99,325
» » » »	1-11-1988/93	100,425
» » » »	18-11-1987/93	99,525
» » » »	19-12-1986/93	100 —
» » » »	1- 1-1989/94	100,100
» » » »	1- 2-1989/94	100,175
» » » »	1- 3-1989/94	100,200
» » » »	15- 3-1989/94	100,200
» » » »	1- 4-1989/94	100,200
» » » »	1- 9-1989/94	99,725
» » » »	1-10-1987/94	99,275
» » » »	1-11-1989/94	99,825
» » » »	1- 1-1990/95	99,250
» » » »	1- 2-1985/95	100,025
» » » »	1- 3-1985/95	99 —
» » » »	1- 3-1990/95	98,975
» » » »	1- 4-1985/95	98,850
» » » »	1- 5-1985/95	98,675
» » » »	1- 5-1990/95	99,250
» » » »	1- 6-1985/95	98,675
» » » »	1- 7-1985/95	99,025
» » » »	1- 7-1990/95	99,150
» » » »	1- 8-1985/95	98,775
» » » »	1- 9-1985/95	98,650
» » » »	1- 9-1990/95	98,825
» » » »	1-10-1985/95	98,600
» » » »	1-10-1990/95	99,025
» » » »	1-11-1985/95	99,125
» » » »	1-11-1990/95	99,250
» » » »	1-12-1985/95	99,175
» » » »	1-12-1990/95	99,325
» » » »	1- 1-1986/96	99,150
» » » »	1- 1-1986/96 II	99,150
» » » »	1- 1-1991/96	99,650
» » » »	1- 2-1986/96	99,175
» » » »	1- 2-1991/96	98,725
» » » »	1- 3-1986/96	99,325
» » » »	1- 4-1986/96	99,750
» » » »	1- 5-1986/96	99,475
» » » »	1- 6-1986/96	99,450
» » » »	1- 7-1986/96	99 —
» » » »	1- 8-1986/96	98,825
» » » »	1- 9-1986/96	98,700
» » » »	1-10-1986/96	97,525
» » » »	1-11-1986/95	97,550
» » » »	1-12-1986/96	97,625
» » » »	1- 1-1987/97	97,700
» » » »	1- 2-1987/97	97,775
» » » »	18- 2-1987/97	97,700
» » » »	1- 3-1987/97	98,200
» » » »	1- 4-1987/97	98,450
» » » »	1- 5-1987/97	98,275
» » » »	1- 6-1987/97	98,150
» » » »	1- 7-1987/97	98,025
» » » »	1- 8-1987/97	98,225
» » » »	1- 9-1987/97	98,225

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	11,50%	1-11-1991	99,675
» » »	11,50%	21-12-1991	99,875
» » »	9,25%	1- 1-1992	99,225
» » »	9,25%	1- 2-1992	99,075
» » »	11,00%	1- 2-1992	99,175
» » »	9,15%	1- 3-1992	99,950
» » »	12,50%	17- 3-1992	99,950
» » »	9,15%	1- 4-1992	98,675
» » »	11,00%	1- 4-1992	99,100
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,950
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	99,925
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,925
» » »	9,15%	1- 5-1992	98,475
» » »	11,00%	1- 5-1992	98,925
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,925
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,975
» » »	9,15%	1- 6-1992	98,525
» » »	10,50%	1- 7-1992	99,825
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,600
» » »	11,50%	1- 8-1992	99,400
» » »	12,50%	1- 9-1992	100,175
» » »	12,50%	1-10-1992	100,100
» » »	12,50%	1- 2-1993	100,200
» » »	12,50%	1- 7-1993	99,775
» » »	12,50%	1- 8-1993	99,850
» » »	12,50%	1- 9-1993	99,600
» » »	12,50%	1-10-1993	99,550
» » »	12,50%	1-11-1993	99,450
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	99,400
» » »	12,50%	17-11-1993	99,350
» » »	12,50%	1-12-1993	99,300
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	99,325
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	99,400
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	99,475
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	99,150
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	99,125
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	99 —
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	99,075
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	99,050
» » »	12,50%	1-11-1990/94	99 —
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	99,300
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	97,800
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	99,725
» » »	12,50%	1-11-1990/97	97,775
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	97,725

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	21- 9-1987/91	8,75%	99,725
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	98,650
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	98,425
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	98,275
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100,900
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,800
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	100,300
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	99,575
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	96,950
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	96,525
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	96,400
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	98,250
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	95,600
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	95,800
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	97,950
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	95 —
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	97,950
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	93,975
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	100,225
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	100,025
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	98,825
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	100,425
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	101,300
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	105 —
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	98,650
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	105,500

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

91M23081

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione denominata «Confederazione nazionale delle università popolari italiane», in Napoli.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1991, registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1991, registro n. 9, foglio n. 170, è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione denominata «Confederazione nazionale delle università popolari italiane (C.N.U.P.I.)», in Napoli, e ne è stato approvato lo statuto.

91A3810

Riconoscimento della personalità giuridica del Consorzio interuniversitario nazionale per la fisica spaziale di Torino

Con decreto ministeriale 4 aprile 1991, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1991, registro n. 8, foglio n. 256, è stata riconosciuta la personalità giuridica del Consorzio interuniversitario nazionale per la fisica spaziale di Torino e ne è stato approvato lo statuto.

91A3811

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 5 agosto 1991 ai sensi dell'art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Garbagnate Due», in Garbagnate (Milano), costituita il 21 gennaio 1977 per rogito notaio Carlo Stipa, ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi l'avv. Mario Sossio Mosca.

Con decreto ministeriale 5 agosto 1991 il sig. Achille Golletti è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «A.N.A.C.O.F. - Associazione nazionale aziende e cooperative ortofrutticole», sciolta, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con precedente decreto del 16 maggio 1981, in sostituzione del dott. Guido Cacace, deceduto.

91A3853

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MONTEMILIUS
Viale Conseil des Commis, 26

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . . L. 315.000
- semestrale . . . . . . L. 170.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . . L. 56.000
- semestrale . . . . . . L. 40.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . . L. 175.000
- semestrale . . . . . . L. 95.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . . L. 56.000
- semestrale . . . . . . L. 40.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . . L. 175.000
- semestrale . . . . . . L. 95.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . . . L. 600.000
- semestrale . . . . . . L. 330.000

Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:
- annuale . . . . . . L. 800.000

Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:
- annuale . . . . . . L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	280.000
Abbonamento semestrale	L.	170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189